

13 OTT. 2022



CENTRO SOCIALE

"ORTI BEL POGGIO APS"

Via Bel Poggio, 1/E • 40026 Imola (Bo)

Tel. 0542 627083

Email: ortibelpoggio@libero.it

C.F./P. IVA 03051511206

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 2022-2024 E APPROVAZIONE MODIFICHE A STATUTO SOCIALE COME DA RICHIESTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS DEI CENTRI SOCIALI.

L'anno 2022 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 14,30 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione come risulta dal relativo verbale, l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Rinnovo del Consiglio Direttivo
- 2 Modifiche a Statuto sociale
- 3 Varie ed eventuali

Il Presidente Giuseppe Maggio, considerato che l'Assemblea è in seconda convocazione e verificato che sono presenti N° 85 Soci (+ 10 deleghe) Totale votanti 95 dichiara validamente costituita la seduta ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente Giuseppe Maggio elenca ed elogia la buona volontà di quanti si sono iscritti per il nuovo Consiglio Direttivo. Elenca le spese maggiori sostenute nell'anno in corso tipo impianto di decalcificazione acqua, acquisto di nuova lavastoviglie, e impianto d'allarme, trattorino tagliaerba e lavapavimenti. Chiede agli ortolani più partecipazione alle attività del Centro ma li ringrazia anche per la partecipazione con le loro numerose verdure dell'orto donate per il pranzo di beneficenza del 24/07/22.

Successivamente, il presidente, ricorda all'Assemblea delle modifiche necessarie allo statuto, per quanto rilevato dalla Regione. Da quindi lettura delle modifiche apportate, le quali vengono approvate all'unanimità.

Passando poi al rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo, chiede se si vuole votare per alzata di mano o per voto segreto. L'assemblea a maggioranza chiede il voto segreto con le schede.

Per lo scrutinio, viene nominata una commissione elettorale presieduta dalla prof.ssa Silvia Nonni e dalle sig.re Anna Maria Zaccherini e Cerè Lorena.

Delibera

Di nominare per il periodo 2022-2024 un Consiglio Direttivo formato da n. 11 membri che dopo votazione risulta essere composto dai signori :

Bellini Alfio	Voti 36
Casile Giuseppina	Voti 19
Cinardo Calogero	Voti 2
Facchini Bruno	Voti 11
Ferri Silvano	Voti 73
Maggio Giuseppe	Voti 18
Marzocchi Paola	Voti 6
Ruggi Saverio	Voti 10
Salvi Tonino	Voti 4
Spagna Giovanna	Voti 18
Stanziani Sergio	Voti 40

Soci votanti 95 (comprese 10 deleghe) di cui 3 schede nulle e 3 schede bianche

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 16,00

IL SEGRETARIO

Dany Mary Zaccari

Centro Sociale
Orti del Poggio APS
Via del Poggio, 1/E
40026 Imola (Bo)
IL PRESIDENTE

Maggio Giuseppe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ORTI BEL POGGIO APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

E' costituita, ai sensi dell'art.36 c.c. ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"Centro Sociale Orti Bel Poggio APS"** (d'ora in avanti l'**Associazione**).

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Imola alla via Bel Poggio n. 1/E.

L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito Comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, come anche previsto dalla Costituzione. Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura ed alla dignità;
- f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti anche con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni volte a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per le persone ed in particolare per gli anziani, i disabili ed in genere per le persone bisognose;
- g) la non discriminazione per qualsiasi causa;
- h) la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone ed in particolare degli anziani;
- i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni
- j) l'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
- k) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- l) le attività volte a garantire la parità di genere;
- m) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- n) L'autogestione dell'uso del tempo libero, mediante l'organizzazione di attività ricreative, culturali e solidaristiche;

Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- I. Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 DLgs 117/2017;
- II. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- III. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- IV. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
- V. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della condizione dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, per lo scopo prefisso, l'associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione, le seguenti attività:

- ❖ valorizzazione della gestione di zone ortive con assegnazione e conduzione di piccole porzioni di terreno per la coltivazione di ortaggi ad uso strettamente personale e familiare, con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti e, dall'altro, promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
- ❖ predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, per gli associati e loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il cui svolgimento non si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- ❖ incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza o autofinanziamento;

- ❖ promozione ed incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politico e sociale del territorio;
- ❖ promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;
- ❖ organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;
- ❖ programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche.
- ❖ realizzazione di ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile al raggiungimento diretto o indiretto degli scopi istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, l'Associazione può:

- a. richiedere a terzi lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- b. realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;

l'Associazione, in relazione alla lettera b) che precede, per la raccolta pubblica ed occasionale di fondi, presso la sede ove viene svolta l'attività istituzionale, potrà anche svolgere la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti degli associati e dei loro familiari, sia nei confronti di non associati che intendano parteciparvi.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge (art.6 D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

ART. 4 – SOCI

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e/o Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e le finalità, che si impegnino a realizzarli e che pertanto si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Considerate le finalità dell'Associazione, ai soli fini della gestione amministrativa, i soci possono essere distinti in soci "ortolani" per coloro che richiedono l'assegnazione di un orto per la coltivazione e soci "non ortolani" per coloro che frequentano l'Associazione per attività ludico/ricreative e culturali; un socio "ortolano" può partecipare anche alle attività dei soci "non ortolani" condividendo eventuali

spese aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle attività stesse.

Non vi è alcuna differenza tra le due categorie di soci (hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri), se non da un mero punto di vista della gestione amministrativa, considerato che la gestione svolta per l'assegnazione dell'orto e la sua conduzione non coincide in tutto con la gestione svolta per promuovere attività ludico/ricreative e culturali.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), deve attenersi al presente Statuto e osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché alle deliberazioni del Consiglio Comunale in materia di gestione degli orti che se successive al regolamento dell'Associazione saranno, di volta, in volta, esposte in bacheca presso la sede. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa in qualsiasi forma, né tantomeno potrà essere collegata la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro il termine di giorni trenta, trascorso tale termine il silenzio assenso costituirà automatica accettazione della domanda. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; entro i trenta giorni successivi quest'ultimo può proporre appello al Collegio dei Probiviri e, nel caso l'organo non sia stato istituito può fare ricorso all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, come pure provvederà all'aggiornamento dello stesso in caso di recesso.

Il Consiglio Direttivo può appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; con obbligo di ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere

delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni, qualora anche il Consiglio Direttivo decida per la non ammissione, il richiedente non ammesso può ricorrere al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci.

Nel caso di soci "ortolani", ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Imola, sono previsti precisi requisiti di residenza (essere residenti nel Comune di Imola da almeno due anni) e di età (avere un'età non inferiore ad anni 55 e non svolgere alcuna attività lavorativa consentendo un limite non inferiore al 5% per residenti di età compresa dai 18 ai 55 anni, ovvero superiore a 55 se svolge attività lavorativa). Non è previsto alcun limite di età per invalidi e portatori di handicap.

Art. 6- DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione, possono chiedere l'assegnazione in coltivazione di un orto se in possesso dei requisiti di cui al regolamento comunale per la gestione degli orti di cui alla deliberazione del C.C. n.80 del 28/04/2016, esecutiva.

Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni:

- a) dello Statuto;
- b) degli eventuali regolamenti;
- c) per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa.

Inoltre, il socio può proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (es.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione richiederà al socio, prima dell'esibizione dei documenti la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi, nonché delle deliberazioni del Consiglio Comunale sul regolamento per la gestione degli orti;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è incedibile sotto qualsiasi forma e non

rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico, delle deliberazioni o delle direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione, delle deliberazioni del Consiglio Comunale relative alla gestione degli Orti, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri e nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, si dovrà provvedere a specifica annotazione sul libro degli associati.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – RISORSE UMANE

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale principalmente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017) con l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato e quella di lavoratore autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi i volontari utilizzati nelle attività; tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi preventivamente concordati con il Presidente dell'Organo di Amministrazione o un suo delegato.

L'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dai propri associati nel rispetto di quanto previsto, al riguardo, dal Codice del Terzo Settore, in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato

patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. Qualora, nel futuro, la normativa vari tale valore o preveda parametri diversi per la scelta della redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, si adeguerà a quanto previsto dalla legge vigente senza dover attuare modifiche statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. L'Organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente (eletto dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza tra uno dei suoi componenti);
4. l'Organo di Controllo (previsto al verificarsi di determinate condizioni);
5. Il Collegio dei Probiviri (non obbligatorio);
6. Revisore legale dei conti (previsto al verificarsi di determinate condizioni).

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa delibera di quest'ultimo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in

cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida, quindi regolarmente costituita, se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea (la metà più uno dei presenti), validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, una terza convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non possono partecipare alla votazione.

Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci (qualora i soci siano in numero inferiore a 500), ovvero può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque soci (qualora i soci siano in numero di 500 o superiore).

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA



L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio sociale preventivo e consuntivo;
- approva il bilancio sociale (nel caso la loro redazione sia obbligatoria o comunque sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatoriamente previste dal Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo è preposto all'amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 19 (diciannove) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione

fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. - Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi o inoltrarsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente o suo delegato. Nei casi di documentata urgenza o per accordo dei membri del consiglio direttivo lo stesso può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ed i Revisori (se previsti) ne siano informati almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando si tratta di questioni nei quali siano interessati componenti del Consiglio oppure loro parenti ed affini.

Ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- un Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- *predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;*
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive

modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;

- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea entro il 30 novembre, nel caso in cui sia superata la soglia limite prevista oltre la quale non si può optare per il Rendiconto di Cassa, o sia ritenuto opportuno dal medesimo Consiglio Direttivo;
- elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per due anni ed è rieleggibile per uno o più mandati consecutivi.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il tempo improrogabile di dieci giorni;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Comitato Direttivo;
- procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo

Consiglio Direttivo, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione in concerto e con firma congiunta con il Presidente, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica due anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

L'organo di controllo è obbligatorio qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale attivo dello stato patrimoniale per €. 110.000,00; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate pari ad €. 220.000,00; e c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a cinque unità.

Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. - Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili. - Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi superi due dei seguenti limiti: a) il totale attivo dello stato patrimoniale per l'importo di €. 1.100.000; b) i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate comunque denominate per l'importo di € 2.200.000; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio per il numero di 12 unità. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. Qualora la normativa dovesse variare i limiti di cui a questo art.27 l'Associazione provvederà ad uniformarsi alla nuova normativa.

Art. 28 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite, eccetto i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 codice civile.

Art. 29 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi, in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro. - Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.

Art. 31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Sociale Orti Bel Poggio APS di Imola.

Imola, 24 settembre 2022

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 11722 Serie 3
Versato € 355,45 con quietanza
P. IL DIRETTORE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonio Galasso
IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo

